



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'ECUADOR IN MATERIA DI COOPERAZIONE DI POLIZIA, FATTO A QUITO IL 21 LUGLIO 2016

Art. 3 (Allegato)

MODALITA' DELLA COOPERAZIONE

Le Parti, al fine di dare attuazione alle disposizioni dell'articolo 2, in conformita' alla legislazione nazionale e agli obblighi internazionale dei rispettivi Paesi, collaborano tramite:

- a) Lo scambio sistematico e dettagliato su richiesta o di propria iniziativa di informazioni, di notizie ed esperienze attinenti alle varie forme di criminalita' organizzata e alla lotta contro di essa;
- b) Il costante e reciproco aggiornamento sulle attuali minacce della criminalita' organizzata, nonche' sulle tecniche e sulle strutture organizzative predisposte per combatterle, anche attraverso scambi di esperti e la programmazione, nei due Paesi, di seminari e corsi di addestramento comuni in specifiche tecniche investigative e operative;
- c) Lo scambio delle informazioni sugli strumenti legislativi e scientifici al fine di combattere il crimine, comprese le informazioni sull'analisi della minaccia criminale;
- d) Lo scambio delle informazioni sulla formazione dei funzionari di polizia e sull'utilizzo di tecniche specialistiche per il contrasto della criminalita', ivi compreso l'impiego di unita' cinofile antidroga;
- e) Lo scambio delle informazioni su nuovi tipi di sostanze stupefacenti e psicotrope, sui luoghi e sui metodi di produzione, sui canali e mezzi usati dai trafficanti e sulle tematiche di occultamento, sulle variazioni dei prezzi di dette sostanze, nonche' sulle tecniche di analisi;
- f) L'adozione delle misure necessarie al fine di coordinare l'attuazione di speciali tecniche investigative, come le consegne controllate, l'acquisto controllato, le operazioni sottocopertura e di sorveglianza;
- g) Lo scambio delle informazioni sui metodi impiegati per il contrasto al traffico di migranti e alla tratta di persone attraverso le frontiere;
- h) Lo scambio delle informazioni per l'identificazione degli stranieri in posizione irregolare ai fini dell'emissione del lasciapassare;

- i) Lo scambio delle informazioni sui passaporti ed altri documenti di viaggio, visti, timbri di ingresso ed uscita, al fine di individuare falsi documenti;
- j) L'esecuzione delle richieste di assistenza previste nell'articolo 4; anche attraverso l'utilizzo del canale INTERPOL;
- k) La possibilità di concordare lo scambio di Ufficiali di collegamento;
- l) Lo scambio di altre informazione che l'autorità competente di una Parte ritenga siano di interesse per l'autorità dell'altra Parte.

Versione in vigore dal 13 giugno 2022 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

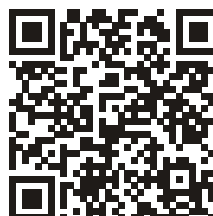
RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione di polizia, fatto a Quito il 21 luglio 2016
Estremi	Legge 19 maggio 2022, n. 63
Partizione	Allegato
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 2022

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/legge-63-2022/allegato-art-3>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it